

METODO TARIFFARIO DA RIVEDERE

Dopo le segnalazioni e il ricorso di Assoambiente il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione Arera 389/2023 e la determina 1/2023 sui rifiuti nella parte relativa all'assenza di un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione. Se la sentenza diventasse definitiva, il conguaglio sarà integrato nelle metodo tariffario.



Peso:2%

Per i rifiuti adeguamento automatico all'inflazione

Il principio del "full recovery cost", sancito dall'art. 238 del dlgs n. 152/2006 (testo unico ambientale, Tua) deve includere anche l'adeguamento automatico al tasso di inflazione e non può essere una facoltà riconosciuta agli enti territoriali competenti (ETC). Questo quanto afferma il Tar Lombardia con la sentenza n. 01985 pubblicata il 25 giugno scorso. Il contenzioso scaturisce dal ricorso di alcune aziende che fanno gestione dei rifiuti, sostenuto "in adiuvandum" da **Assoambiente**, contro le delibere AREA che non prevedono in prima battuta il recupero dell'inflazione e, poi, un suo recupero, ma come facoltà riconosciuta agli ETC. L'art. 238 del dlgs n. 152/2006 sancisce il principio dell'integrale copertura dei costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti. L'art. 7 del *Metodo Tariffa Regolazione* deliberato da Arera, nell'attuare il principio di integrale copertura dei costi, ha previsto in particolare che: «I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte». Va ricordato che il principio del full cost recovery deve essere quindi limitato al riconoscimento dei soli costi efficienti o utili intesi quali costi che trovino giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione e che siano dimostrati tali dal gestore, mentre non è consentito un riconoscimento a "piè di lista" di tutti i costi sostenuti dal gestore. Un principio, quello dell'integrale copertura dei costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti, che «non ha portata assoluta ma deve essere temperato con altri interessi, quali la garanzia di continuità nell'erogazione di un servizio essenziale per la collettività e la tutela degli utenti del servizio» (Tar

Lombardia, sede di Milano, sez. I, sentenza 9 gennaio 2023, n. 112). E, tuttavia, secondo il Tar lombardo, accogliendo le doglianze dei ricorrenti, la previsione del potere che è stato attribuito agli ETC di riconoscere il tasso di inflazione in relazione ai costi del 2023 non risulta in linea con la disciplina regolatoria che si pretende di attuare, poiché la stessa, non aveva previsto la facoltà per gli ETC di procedere al conguaglio dei costi, tenendo presente l'inflazione registratasi, bensì di procedere al riconoscimento della stessa inflazione. Insomma, secondo la Corte: «La circostanza che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti rimetta all'ETC la possibilità di valorizzare il recupero del conguaglio in questione non è coerente sia rispetto all'assetto del settore caratterizzato, come noto, da una governance multilivello che radica sull'Arera il potere regolatorio sia rispetto alle norme primarie che affidano all'ETC il solo compito di definire le tariffe del servizio e il perseguimento dei recuperi di efficienza sulla base delle indicazioni provenienti dall'Autorità». Quindi secondo il giudice amministrativo il ricorso introduttivo è fondato laddove non prevede espressamente un sistema di conguaglio determinato nell'entità da AREA stessa e vanno annullate in parte, sia la deliberazione Arera n.389/2023 sia la determinazione direttoriale n. 1/2023, con conseguente caducazione automatica degli atti ad essa legati da un nesso di presupposizione logico giuridica.

Giorgio Ambrosoli



Peso:20%

I giudici del Tar Lombardia, a seguito di

numerose segnalazioni di Assoambiente (l'Associazione che rappresenta le imprese che operano

nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e a valle di un ricorso, hanno annullato la deliberazione Arera n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui l'Autorità non prevedeva un si-

stema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione (che escluda l'intervento discrezionale degli Enti Territorialmente).



Peso:4%

Tariffe rifiuti, ARERA dovrà prevedere un meccanismo di adeguamento all'inflazione

di Redazione Ricicla.tv 28/06/2024



Assoambiente vince al TAR Lombardia contro ARERA sul riconoscimento automatico dell'inflazione per il comparto rifiuti. Il metodo tariffario rifiuti di ARERA dovrà, qualora la sentenza diventasse definitiva, prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario

Nuova tegola sul metodo tariffario rifiuti di ARERA. Colpa della mancata previsione di un meccanismo di conguaglio automatico dell'inflazione nel calcolo delle tariffe. Intervento che oggi è affidato alla discrezionalità degli enti territorialmente competenti, e che invece il regolatore avrebbe dovuto integrare **in maniera strutturale** nel suo MTR. Che per questo dovrà essere rivisto, stando a una sentenza del **TAR Lombardia** che, a seguito di diverse segnalazioni e a valla del ricorso presentato da **Assoambiente**, ha stabilito l'annullamento della deliberazione ARERA n.389/2023 e della determina n. 1/2023 nella parte relativa all'assenza di un meccanismo di conguaglio.

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il presidente **Chicco Testa** – si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all'utilizzo di fonti contabili certe e all'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando **indici inflazionistici determinati** monitorando l'effettiva dinamica di prezzi”. Prezzi che, chiarisce Assoambiente, **dal 2022 hanno risentito fortemente dell'aumento dell'inflazione**, richiedendo “l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla **straordinarietà del contesto** in cui si sono trovati ad operare i gestori”.

Sebbene nel novembre del 2023 l'authority avesse riconosciuto la possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a **valutazioni di opportunità** degli enti territorialmente competenti tenuti a validare i PEF. Previsione che, chiarisce Assoambiente, aveva determinato “forte incertezza” oltre ad essere “non coerente con i principi della regolazione” riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori. “La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente

riconosciuta – aggiunge Testa – rappresenta un passaggio importante per la **stabilità delle gestioni** e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.

Assoambiente vince al TAR contro ARERA sul riconoscimento automatico dell'inflazione per i rifiuti

I giudici del TAR Lombardia, a seguito di numerose segnalazioni di ASSOAMBIENTE (l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e a valle di un ricorso, hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui l'Autorità non prevedeva un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione (che escluda l'intervento discrezionale degli Enti Territorialmente)

28 Giugno 2024



I giudici del TAR Lombardia, a seguito di numerose segnalazioni di [ASSOAMBIENTE](#) (l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e a valle di un ricorso, hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui l'Autorità non prevedeva un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione (che escluda l'intervento discrezionale degli Enti Territorialmente).

Grazie all'intervento di Assoambiente il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario (PEF) pari al 4,5 %.

“Da sempre al fianco delle imprese del comparto sui temi regolatori, Assoambiente ha chiesto da circa due anni l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari – scrive l'associazione in una nota – proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022, con l'obiettivo di confermare l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali”.

“Sebbene l’Autorità con la Determinazione del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, avesse ‘aperto’ alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) tenuti a validare i PEF; un contesto che aveva determinato forte incertezza oltre ad essere non coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori”.

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il Presidente Chicco Testa – si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all’utilizzo di fonti contabili certe e all’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l’effettiva dinamica di prezzi. La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.



Mtr-2, Assoambiente auspica il riconoscimento automatico dell'inflazione

L'associazione appoggia le ricorrenti e vince al Tar Lombardia contro Arera



Qualche giorno fa il Tar per la Lombardia ha annullato la delibera Arera 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2), e la determina 1/2023 – Dtac, per via della mancata previsione di un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione ([v. Staffetta Rifiuti 26/06](#)). L'auspicio di Assoambiente, intervenuta ad adiuvandum al fianco delle imprese ricorrenti, è che la sentenza dei giudici di primo grado diventi definitiva, in modo che il metodo tariffario preveda il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel Pef pari al 4,5%, escludendo l'intervento discrezionale degli Enti territorialmente competenti.

In una nota, l'associazione ricorda che la sua battaglia per l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi o fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022 va avanti da circa due anni, con l'obiettivo di confermare l'impostazione della regolazione come strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali.

Malgrado con la determina 1/2023 – Dtac del 6 novembre scorso l'Autorità abbia previsto la possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, questa stessa possibilità è stata rimessa a valutazioni di opportunità degli Enti territorialmente competenti tenuti a validare i Pef: una scelta che ha determinato forte incertezza, oltre a non essere coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori.

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva, si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del Pef pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all'utilizzo di fonti contabili certe e all'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l'effettiva dinamica di prezzi”, dichiara il presidente dell'associazione Chicco

Testa. “La componente di conguaglio, non può a discrezione degli enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.

Tariffe rifiuti, Assoambiente vince al Tar su riconoscimento automatico inflazione

Chicco Testa: “Con sentenza si dà atto di un principio da sempre ribadito dall’associazione”



Il Tar Lombardia ha annullato la delibera Arera n. 389/2023/R/rif di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) e la determina n. 1/2023 nella parte in cui l’Autorità non prevedeva un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell’inflazione.

L’annullamento è avvenuto dopo le segnalazioni di Assoambiente e a valle di un ricorso.

Qualora la sentenza diventasse definitiva, il metodo tariffario rifiuti di Arera dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario (Pef) pari al 4,5%.

Assoambiente è da circa due anni che chiede l’integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, “proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022, con l’obiettivo di confermare l’impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali”, sottolinea una nota.

Sebbene Arera con determinazione 6 novembre 2023 n. 1 Dtac/2023 avesse aperto alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli Enti territorialmente competenti (Etc) tenuti a validare i Pef; un contesto che, secondo Assoambiente, aveva determinato “forte incertezza oltre ad essere non coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori”.

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il presidente di Assoambiente Chicco Testa - si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del Pef pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all’utilizzo di fonti contabili certe e all’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l’effettiva dinamica di prezzi. La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta – conclude Testa - un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.



NEWS venerdì 28 giugno 2024

ASSOAMBIENTE VINCE AL TAR LOMBARDIA CONTRO ARERA SUL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELL'INFLAZIONE PER IL COMPARTO RIFIUTI

I giudici del TAR Lombardia, a seguito di numerose segnalazioni di **ASSOAMBIENTE** (l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e a valle di un ricorso, **hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023** e la Determina n. 1/2023 **nella parte in cui l'Autorità non prevedeva un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione** (che escluda l'intervento discrezionale degli Enti Territorialmente).

Grazie all'intervento di Assoambiente il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario (PEF) pari al 4,5 %.

Da sempre al fianco delle imprese del comparto sui temi regolatori, Assoambiente ha chiesto da circa due anni l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022, con l'obiettivo di confermare l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali.

Sebbene l'Autorità con la Determinazione del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, avesse "aperto" alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità

degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) tenuti a validare i PEF; un contesto che aveva determinato forte incertezza oltre ad essere non coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori.

*“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il Presidente **Chicco Testa** – si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all’utilizzo di fonti contabili certe e all’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l’effettiva dinamica di prezzi. La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.*



■ **SOSTENIBILITÀ** | 28 Giugno 2024 11:56

Tariffe rifiuti, Assoambiente vince al Tar Lombardia contro Arera

Roma - I giudici del TAR Lombardia, a seguito di numerose segnalazioni di Assoambiente (l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e a valle di un ricorso, hanno annullato la deliberazione Arera n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui l'Autorità non prevedeva un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione (che escluda l'intervento discrezionale degli Enti Territorialmente).

Grazie all'intervento di Assoambiente il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario (PEF) pari al 4,5 %.

Da sempre al fianco delle imprese del comparto sui temi regolatori, Assoambiente ha chiesto da circa due anni l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022, con l'obiettivo di confermare l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali.

Sebbene l'Autorità con la Determinazione del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, avesse "aperto" alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) tenuti a validare i PEF; un contesto che aveva determinato forte incertezza oltre ad essere non coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori.

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il Presidente Chicco Testa - si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all'utilizzo di fonti contabili certe e all'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l'effettiva dinamica di prezzi. La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.

Assoambiente vince al TAR Lombardia contro ARERA

28/06/2024

I giudici del TAR Lombardia, a seguito di numerose segnalazioni di ASSOAMBIENTE (l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e a valle di un ricorso, hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui l'Autorità non prevedeva un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione (che escluda l'intervento discrezionale degli Enti Territorialmente).

Grazie all'intervento di Assoambiente il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario (PEF) pari al 4,5 %.

Da sempre al fianco delle imprese del comparto sui temi regolatori, Assoambiente ha chiesto da circa due anni l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022, con l'obiettivo di confermare l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali.

Sebbene l'Autorità con la Determinazione del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, avesse "aperto" alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) tenuti a validare i PEF; un contesto che aveva determinato forte incertezza oltre ad essere non coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori.

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il Presidente Chicco Testa - si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all'utilizzo di fonti contabili certe e all'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l'effettiva dinamica di prezzi. La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.

Comparto rifiuti, vittoria di Assoambiente al TAR

Il metodo tariffario rifiuti di ARERA dovrà prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario pari al 4,5 per cento

28 Giugno 2024

A valle del ricorso presentato da **Assoambiente**, i giudici del **TAR Lombardia** hanno annullato la **deliberazione ARERA n.389/2023** e la **determina n. 1/2023** nella parte in cui non era previsto un sistema di **conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione** (che escludesse l'intervento discrezionale degli Enti Territorialmente Competenti).



Grazie all'intervento di Assoambiente, il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un **conguaglio positivo** nel piano economico finanziario (PEF) pari al **4,5 per cento**.

Il commento di Chicco Testa

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva, si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all'utilizzo di fonti contabili certe e all'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l'effettiva dinamica di prezzi”, ha dichiarato il presidente di Assoambiente, Chicco Testa.

“La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.

Le richieste di Assoambiente

L'associazione aveva chiesto circa due anni fa l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022.

Sebbene l'Autorità, con la determinazione del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, avesse "aperto" alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile all'inflazione per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli **Enti Territorialmente Competenti (ETC)** tenuti a validare i PEF; *"un contesto che aveva determinato forte incertezza"*, secondo Assoambiente, *"oltre a non essere coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori"*.



Assoambiente vince al TAR Lombardia contro ARERA sul riconoscimento automatico dell'inflazione per il comparto rifiuti

Il metodo tariffario rifiuti di ARERA dovrà, qualora la sentenza diventasse definitiva, prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario

Roma, 28 giugno 2024 – I giudici del **TAR Lombardia**, a seguito di numerose segnalazioni di **ASSOAMBIENTE** (l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche) e a valle di un ricorso, **hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui l'Autorità non prevedeva un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell'inflazione** (che escluda l'intervento discrezionale degli Enti Territorialmente).

Grazie all'intervento di Assoambiente il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario (PEF) pari al 4,5 %.

Da sempre al fianco delle imprese del comparto sui temi regolatori, Assoambiente ha chiesto da circa due anni l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022, con l'obiettivo di confermare l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei

servizi essenziali.

Sebbene l'Autorità con la Determinazione del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, avesse "aperto" alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) tenuti a validare i PEF; un contesto che aveva determinato forte incertezza oltre ad essere non coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori.

*"Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il Presidente **Chicco Testa** – si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all'utilizzo di fonti contabili certe e all'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l'effettiva dinamica di prezzi. La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento".*

Assoambiente vince al TAR contro l'ARERA sul riconoscimento automatico dell'inflazione dei rifiuti

TRENDS Gemma Trend about 2 hours ago **REPORT**

Assoambiente vince al TAR contro l'ARERA sul riconoscimento automatico dell'inflazione dei rifiuti



I giudici del TAR Lombardia, a seguito di numerose segnalazioni di ASSOAMBIENTE (l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nei settori dell'igiene urbana, del riciclo, del recupero, dell'economia circolare, dello smaltimento e della bonifica dei rifiuti) e a seguito di ricorso, hanno annullato la delibera dell'ARERA n. 389/2023 e la Delibera n. 1/2023 nella parte in cui l'Autorità non ha previsto un sistema di aggiustamento automatico per il calcolo dell'inflazione (che esclude l'intervento discrezionale degli Enti territoriali).

Grazie all'intervento di Assoambiente, il metodo tariffario rifiuti dell'ARERA (MTR-2) dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un congruo positivo nel piano economico-finanziario (PEF) pari al 4,5%.

“Da sempre al fianco delle aziende del settore sui temi normativi, Assoambiente chiede da circa due anni l'integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari – scrive l'associazione in una nota – proporzionati e coerenti con la straordinarietà del contesto in cui i gestori si sono trovati a operare dal 2022, con l'obiettivo di confermare l'approccio della regolazione come strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali”.

“Sebbene l'Autorità con la Determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, avesse 'aperto' alla possibilità di riconoscere un adeguamento positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa alle valutazioni di opportunità degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) chiamati a validare i PEF; un contesto che aveva determinato una forte incertezza oltre che incoerente con i principi di regolazione in tema di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori”.

“Con la sentenza, che ci auguriamo diventi presto definitiva – afferma il presidente Chicco Testa – riconosciamo un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF

pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolamentazione relativi all'utilizzo di alcune fonti contabili e l'adeguamento dei costi relativi agli anni precedenti, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi. La componente di bilanciamento, non più discrezionale degli Organi, ma riconosciuta automaticamente, rappresenta un passo importante per la stabilità della gestione e la corretta copertura dei costi operativi e di investimento".